Sentenza n. 2127/2026 pubbl. il 07/10/2026
RG n. 1430/2023
Repert. n. 2918/2026 del 07/10/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERONA

Il Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, Dott.ssa Biancamaria Biondo, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1430/2023 del Ruolo Generale,

promossa da

CORNELIO nato a --------- il 14.2.1973 e residente in --------- (), Via -------- n. 12, C.F.: ----------, rappresentato e difeso dall'Avv. ZZ del Foro di Udine e dall'Avv. P. G. d. M. del Foro di Roma, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 15.09.2023

Attore

contro

TULLIA nata a ----- -------- il 12.03.1974 (VR) e residente in ----------, via ---------- n. 10; CF: ----------, rappresentata e difesa dagli avv.ti AA. e BB. del Foro di Verona, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta

Convenuta

Conclusioni delle parti

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettando ogni contraria istanza, perché infondata, sia in fatto sia in diritto, come esposto in atti;

In via principale e nel merito:

accertata, per tutte le ragioni esposte in atti, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 801 c.c., dichiarare la revocazione per ingratitudine dell'atto di donazione del 7.5.2021 rogitato dal Notaio Gregorio Castellani, Repertorio n. 1.8--, Raccolta n. 1.6--, registrato a Verona il 18.5.2021 al n. 17---, e avente per oggetto l'intera piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Villabartolomea di Verona (VR), Via ---------- n. --, facente parte del fabbricato condominiale denominato "Condominio ----------", e precisamente: appartamento distribuito sui piani secondo e terzo, con annesso lastrico solare, e così censito in Catasto: Foglio 50 (cinquanta), Mapp. 16--, sub. 124 - Via ----- - Piano 2-3 cat. A/2, cl. 5, vani 4,5, rc Euro 418,33, e Mapp. 16--, sub. 125 - Via ------- Piano 3 lastrico solare di mq 3, con ogni pertinenza, accessione e quota condominiale. La revocazione deve intendersi estesa altresì, quali accessori inseparabili dell'unità immobiliare, alle relative quote di comproprietà delle parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 c.c., ivi comprese l'area di sedime e le pertinenze condominiali. Con ogni conseguente statuizione di legge in ordine alla reintestazione del bene immobile in favore del Dottor

CORNELIO, disponendo, altresì, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di effettuare le trascrizioni di rito della emananda sentenza, nonché adottando ogni ulteriore provvedimento conseguente alla pronunciata revocazione.

In via istruttoria:

Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori già richiesti con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. presenti in atti e non ammessi; respingere, in quanto inammissibili, tutte le istanze istruttorie avanzate da parte convenuta, ferma ogni più ampia riserva.

In ogni caso:

Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge".

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA

"1) rigettarsi le domande attoree tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte.

2) Per l'effetto, ordinarsi al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione della trascrizione pregiudizievole della domanda giudiziale di revocazione della donazione del 7 marzo 2023 a carico di TULLIA relativa all'immobile sito in Villabartolomea di Verona, via ---------- n. -- (Foglio 50, Mapp. 16-- sub 124 - Cat. A/2, cl. 5, vani 4,5, rc 418,33 € e Mapp. 16-- sub 125 lastrico solare mq) - al R.P. n. 6321 e R.G. n. 8687 Pubblico Ufficiale Tribunale di Verona repertorio 1430 del 15 febbraio 2023, ordinando al Conservatore di procedere alla relativa annotazione.

3) In ogni caso, condannarsi parte attrice alla rifusione integrale delle spese legali, maggiorate del 30% ex art. 4 comma1-bis D.M. 55/2014.

In via istruttoria:

si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova testimoniale formulati con memoria ex art. 183, VI, cpc non ammessi". Sentenza n. 2127/2026 pubbl. il 07/10/2026

Ancora Cass. civ., 16 dicembre 2024, n. 32682, nel ribadire l'esigenza di un apprezzamento unitario del comportamento del beneficiario, ha valorizzato il silenzio serbato sul legame già intrapreso al momento della donazione, l'interruzione della convivenza pochi giorni dopo l'atto e la successiva instaurazione della nuova relazione proprio nell'immobile oggetto della liberalità.

Nel caso di specie CORNELIO ha assolto agli oneri di allegazione e prova posti a suo carico, fornendo adeguata dimostrazione degli elementi di fatto integranti l'ingiuria grave di cui all'art. 801 c.c..

E' documentato che, con atto a rogito del Notaio Gregorio Castellani, Repertorio n. 1.8--, Raccolta n. 1.6-- del 7.05.2021, l'attore ha donato alla moglie TULLIA la piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Villabartolomea di Verona, Via ---------- n. --, censito in Catasto al Foglio 50, Mapp. 16--, sub. 124 - Via ------- - Piano 2-3 cat. A/2, cl. 5, vani 4,5, rc Euro 418,33, e Mapp. 16--, sub. 125 - Via ----- Piano 3 lastrico solare di mq 3 (doc. 1 fascicolo attoreo).

Costituisce, altresì, un dato acquisito che, nel corso della convivenza matrimoniale, la convenuta ha

intrattenuto plurime relazioni extraconiugali, già accertate nel giudizio di separazione conclusosi con la sentenza n. 587/2024 del Tribunale di Pordenone che ha dichiarato la separazione dei coniugi con addebito alla moglie per violazione dell'obbligo di fedeltà (doc. 23 fascicolo attoreo). Tale pronuncia, passata in giudicato, pur vertendo su un'azione avente oggetto e presupposti differenti da quelli che fondano la domanda di revocazione ex art. 801 c.c., non è priva di rilevanza nel presente giudizio, contenendo un definitivo accertamento dei fatti adulterini posti a fondamento della pretesa attorea. D'altro canto, le relazioni extraconiugali attribuite a TULLIA hanno trovato piena conferma anche nel presente giudizio, essendo comprovate tanto dalle testimonianze raccolte quanto dalle ammissioni rese dalla stessa convenuta in sede di interrogatorio formale, in palese contraddizione con l'iniziale impostazione difensiva adottata nella comparsa di costituzione e risposta, nella quale i fatti addebitati erano stati radicalmente negati.

Risulta ampiamente dimostrato all'esito dell'istruttoria che, tra il 2018 e il 2022, TULLIA coltivò tre distinti rapporti extramatrimoniali.
La prima relazione, iniziata nell'estate del 2018, maturò nell'ambiente di lavoro della convenuta.

All'udienza dell'1.10.2025, il dr. F. A., escusso come testimone, ha riferito di aver conosciuto la sig.ra TULLIA presso la -------- ---------, ove egli rivestiva il ruolo di Primario del Reparto di riabilitazione e di Coordinatore dei Reparti di chirurgia ed ortopedia, mentre la convenuta operava quale coordinatrice infermieristica. Il teste ha dichiarato che la quotidiana frequentazione professionale assunse progressivamente carattere amichevole, per poi evolvere in una vera e propria relazione sentimentale, protrattasi sino al dicembre dello stesso anno.

Ha pure confermato la condivisione del viaggio e del soggiorno alberghiero a Milano, dove entrambi si erano recati per partecipare a due distinti congressi, a riscontro di quanto già documentato in atti (doc. 5 fascicolo attoreo).
Il legame adulterino non rimase confinato nella sfera privata dei diretti interessati, ma divenne ben presto noto nell'ambiente di lavoro, tanto da costringere la convenuta a lasciare l'impiego nel marzo 2019, in quanto, come dalla stessa dichiarato nel corso della C.T.U. nel procedimento di separazione, *"la situazione non era più gestibile all'interno dell'ospedale perché divenuta di dominio pubblico"*.
Tale decisione fu assunta dalla TULLIA a seguito dei fatti occorsi durante la cena aziendale di fine anno, allorché la moglie del F., sig.ra F. Z. - che aveva già ricevuto una telefonata anonima a conferma dei propri sospetti sull'infedeltà del marito - le contestò pubblicamente, alla presenza del personale medico e infermieristico intervenuto alla serata, di intrattenere una relazione con il coniuge.
Priva di pregio è la tesi difensiva della convenuta, secondo cui la divulgazione della notizia della relazione

sarebbe dipesa esclusivamente dall'iniziativa della Z.. Al contrario, la segnalazione ricevuta da quest'ultima alla fine di ottobre 2018 (v. teste F. A.), antecedente all'episodio sopra richiamato, dimostra che il tradimento del F. era già a conoscenza di terzi, i quali avevano specificatamente indicato la TULLIA come la donna con cui il professionista intratteneva il rapporto extraconiugale (v. teste Z.: "*Preciso che in quel periodo avevo già dei sospetti su mio marito che si comportava in maniera anomala. Avevo intravisto delle chat senza riuscire a leggere il nome, un giorno ero al lavoro ed ho ricevuto una telefonata da una persona che non si è presentata ma che aveva voce femminile la quale mi ha detto di stare molto attenta alla sig.ra TULLIA che era una manipolatrice, che già in passato si era comportata male e che aveva una relazione con mio marito*").

E' poi significativo rilevare che, all'epoca dei fatti, CORNELIO non aveva ancora acquisito consapevolezza della reale natura rapporto intercorso tra la convenuta e il dr. F., il quale, contattato telefonicamente dallo stesso attore, era stato invitato ad intervenire affinché la Z. cessasse di infastidire la propria moglie con accuse che riteneva del tutto infondate e originate da "voci di corridoio" (v. testi F. e Z.). La scoperta dell'infedeltà coniugale da parte dell'attore va pacificamente ancorata, sotto il profilo temporale, agli inizi di marzo 2022 quando la convenuta confessò il tradimento del 2018 (v. interrogatorio formale dell'1.10.2025), inducendo il dr. CORNELIO ad indagare sulla vita pregressa della moglie con emersione di altre due relazioni adulterine, anch'esse sorte in ambito lavorativo: la prima caratterizzata da una stabile frequentazione con rapporti intimi consumati anche all'interno dell'immobile donato e l'altra, di natura virtuale, coltivata attraverso lo scambio di messaggi a sfondo sessuale.

Questa ricostruzione trova pieno riscontro nell'accertamento contenuto nella sentenza di separazione, passata in giudicato, dalla quale emerge che, in occasione del primo tradimento, TULLIA fornì al marito una diversa e non meglio specificata versione dei fatti, alla quale questi prestò fede, rimanendo ignaro dei fatti sino alla confessione del marzo 2022, cui seguì, scoperte le ulteriori relazioni extraconiugali, un acceso litigio tra i coniugi caratterizzato anche dall'episodio di aggressione fisica perpetrata dall'attore con successivo allontanamento della moglie dalla casa familiare (v. pagg. 6 e 7 sentenza n. 587/2024).

In particolare, l'istruttoria espletata in corso di causa ha consentito di accertare che la convenuta, dopo essersi trasferita con i figli a ---------- per ricongiungersi al marito che aveva assunto l'incarico di primario presso il locale ospedale, instaurò una relazione sentimentale con il dr. P. A., conosciuto presso un ambulatorio medico privato sito nel territorio di Villabartolomea Veronese. L'esistenza del rapporto è stata riconosciuta sia dal P., il quale ha riferito di una frequentazione intima protrattasi per alcuni mesi e di rapporti consumati anche all'interno dell'immobile donato, sia dalla stessa TULLIA che ha collocato l'inizio della relazione tra giugno e luglio 2021 (v. verbale d'udienza dell'1.10.2025).

Tali dati assumono particolare rilievo, emergendo dalle stesse dichiarazioni confessorie della convenuta che il nuovo legame sentimentale fu instaurato a brevissima distanza temporale dall'atto di liberalità compiuto in suo favore (7 maggio 2021) e che la stessa, stabilmente residente a -------, utilizzò in più occasioni l'immobile di Villabartolomea, a lei donato, per incontrarsi con l'amante. Vi è,

altresì, prova documentale della relazione "virtuale" che la TULLIA ha confermato di aver intrattenuto con il dr. B. M., attraverso contatti quotidiani via messaggio aventi un contenuto senz'altro eccedente i limiti di un rapporto meramente amicale (doc. 6 fascicolo attoreo).

L'attore ha fornito ampia dimostrazione della grave lesione arrecata alla propria dignità dalle condotte infedeli della moglie, le quali, nel denotare un atteggiamento di assoluta noncuranza ed irrispettosità, hanno pesantemente inciso non soltanto sul rapporto personale tra i coniugi, ma anche sull'onore e sull'immagine professionale del dr. CORNELIO nel contesto lavorativo in cui è inserito.

Le deposizioni testimoniali acquisite, infatti, hanno univocamente confermato che le vicende personali della convenuta, divenute di dominio pubblico nel suo ambiente di lavoro a ------ tanto dall'aver dovuto rassegnare le dimissioni, hanno avuto diffusa conoscenza anche nella struttura ospedaliera di -------, ove il dr. CORNELIO svolge la propria attività professionale in qualità di Direttore ---------- a far data da gennaio 2017.

I testi C., L., P. e V., tutti colleghi di lavoro dell'attore, hanno riferito di pettegolezzi, commenti e conversazioni tra il personale ospedaliero sulle relazioni extraconiugali intrattenute dalla moglie del primario e fatte oggetto di insistente chiacchiericcio in sala operatoria, negli spazi comuni del reparto e persino nei locali di ristoro dell'ospedale, precisando il profondo stato di afflizione e sofferenza patito dall'attore nel periodo successivo alla scoperta delle infedeltà (teste C.: "*Sono medico e lavoro presso il reparto di ------- di ---------- e il sig. CORNELIO è il mio direttore. Posso confermare che i tradimenti della sig.ra TULLIA sono oggetto di pettegolezzi e commenti soprattutto nella sala operatoria ed al bar dell'ospedale di --------, voglio però precisare che non sono in grado di confermare il numero dei tradimenti, non so il numero esatto dei tradimenti. Confermo che quando sono emersi i tradimenti, il dott. CORNELIO era visibilmente provato e noi colleghi abbiamo provato compassione per la difficile situazione che stava vivendo"*; teste L.: "*Lavoro con il dott. CORNELIO in quanto sono strumentista di sala operatoria soprattutto per l'urologia, ho conosciuto la sig.ra TULLIA in una occasione istituzionale in comune. Personalmente non ho mai visto nulla, ma le voci di tradimenti della sig.ra TULLIA erano insistenti, io ora mi occupo di altro e non ho tempo per queste cose"*; teste P.: *Io sono dirigente medico ed il dott. CORNELIO è il mio primario. Assolutamente si. Ne sono a conoscenza perché l'ambiente ospedaliero è piccolo ed in sala operatoria o in reparto sono stata presente al chiacchiericcio che coinvolgeva il dott. CORNELIO e i tradimenti di sua moglie. Mi è spiaciuto essere partecipe in queste occasioni però è capitato. Io personalmente ho visto la sig.ra TULLIA in un paio di occasioni. Io non so dire da chi sia partito il chiacchiericcio, so che se ne parlava, il primario è una persona importante per noi da tutti i punti di vista e i tradimenti di sua moglie erano diventati un pettegolezzo. Il dott. CORNELIO non era presente quando si parlava di lui e dei tradimenti di sua moglie. È vero, tutti noi provavamo commiserazione pena e dispiacere"*; teste V.: "*nel maggio del 2021 ho iniziato a lavorare in sala operatoria dove lavorava il dr. CORNELIO. Posso confermare che nel periodo in cui ho lavorato in sala i tradimenti della sig.ra TULLIA, che io non sapevo personalmente fossero tre, erano oggetto di conversazione in sala operatoria... Io posso dire di aver sentito, non proprio in sala, perché non lavoravo*

nell'equipe del dr. CORNELIO ma in ambienti comuni quali la cucina, suoi collaboratori che commentavano tra di loro la situazione del dr. CORNELIO. io penso che lo vedessero afflitto e parlavano di questo").

Non può essere condivisa la tesi difensiva di TULLIA secondo cui sarebbe stato lo stesso CORNELIO ad alimentare, mediante confidenze a familiari e colleghi, le voci relative ai tradimenti. Tale assunto è smentito, prima di tutto, dalla successione temporale degli eventi, posto che la notizia dell'infedeltà coniugale aveva trovato diffusione già in occasione della prima relazione del 2018. In secondo luogo, le contestazioni della convenuta non tengono adeguatamente in considerazione la qualifica professionale rivestita dall'attore, risultando del tutto plausibile che la vicenda — avente ad oggetto rapporti sentimentali intrattenuti con soggetti operanti in ambito sanitario, ancorché presso strutture diverse da quella in cui esercita il marito—abbia avuto risonanza anche nell'ambiente lavorativo di quest'ultimo, essendo un noto primario. Della notorietà professionale del dr. CORNELIO, del resto, la stessa convenuta era ben conscia, tanto da aver espressamente ammesso, in sede di interrogatorio formale, che *"bastava un clic su internet"* per riconoscerlo.

Il quadro probatorio sopra delineato consente di ritenere integrati gli elementi costitutivi della domanda di revocazione per ingratitudine del donatario.

Le modalità della condotta, apprezzate nel loro insieme, delineano una vicenda i cui caratteri travalicano la mera inosservanza dell'obbligo di fedeltà. Anzitutto va valorizzata la circostanza che il dr. CORNELIO stipulò la donazione del in 7.05.2021 in un momento in cui ignorava ancora la relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie nel 2018 e non aveva specifica contezza dell'ampia diffusione che la vicenda aveva già assunto, avendo fatto affidamento sulla diversa rappresentazione offertagli dalla convenuta. La beneficiaria accettò, dunque, il trasferimento immobiliare dopo aver taciuto al coniuge un fatto idoneo a incidere sul rapporto fiduciario posto alla base dell'atto e, a distanza di poche settimane dal suo compimento, intraprese un nuovo legame sentimentale coltivandolo anche all'interno dell'immobile donato che fu utilizzato quale luogo degli incontri con l'amante. La stretta contiguità cronologica tra l'attribuzione liberale e il successivo comportamento, unitamente all'impiego del bene per finalità radicalmente incompatibili con le ragioni affettive che ne avevano giustificato il trasferimento, conferiscono alla condotta un significato oggettivamente irriguardoso nei confronti del disponente, palesando quel durevole sentimento di disistima e spregio della dignità del medesimo richiesto dalla Suprema Corte.

A ciò si aggiunge la reiterazioni dei rapporti adulterini, tutti intercorsi con soggetti operanti nel settore sanitario. Tale circostanza rendeva concretamente prevedibile che la vicenda travalicasse la sfera privata della convenuta e giungesse a conoscenza del personale e dei collaboratori sottoposti alla direzione del dr. CORNELIO. Tale rischio si è concretizzato come dimostrano i commenti e le conversazioni che si sono sviluppati nei luoghi di lavoro del marito, esposto al "chiacchiericcio" dei colleghi, ad una pubblica mortificazione e ad un diffuso sentimento di commiserazione, come concordemente riferito dai testimoni.

La TULLIA, pur se consapevole della notorietà professionale e della posizione apicale del coniuge, ha

mostrato di non avere alcuna considerazione per le ricadute che i propri comportamenti avrebbero potuto determinare sull'immagine professionale e sulla dignità del consorte, nonché sulla stima e sull'autorevolezza goduta dall'attore all'interno del proprio ambiente lavorativo.

La convergenza di tali elementi fattuali — il silenzio mantenuto al momento dell'atto, l'immediata reiterazione dell'infedeltà dopo il suo compimento, l'uso dell'abitazione donata per gli incontri intimi e la prevedibile esposizione del coniuge ad una situazione di pubblica mortificazione — rivela un contegno persistente ed incompatibile con lo spirito di riconoscenza dovuto al donante, integrando, nella loro complessiva considerazione, quel *quid pluris* richiesto dall'art. 801 c.c. per qualificare il comportamento della donataria come ingiuria grave, idonea a giustificare la revocazione della donazione per ingratitudine.

In applicazione del principio della "ragione più liquida", l'accoglimento della domanda sulla base del motivo sin qui esaminato consente di ritenere assorbito l'ulteriore profilo di revocazione dedotto dall'attore che investe questioni inerenti ai rapporti coniugali già dedotti nel giudizio di separazione e tuttora oggetto del pendente procedimento di divorzio.

Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e, pertanto, devono essere poste integralmente a carico di TULLIA nella misura liquidata come da dispositivo ex D.M. n. D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. con applicazione, per ciascuna delle fasi processuali, dei valori medico previsti per lo scaglione di riferimento (da Euro 52.000,00 ad Euro 260.000,00).

P.Q.M.

il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa n. 1430/2023 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

accoglie la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, dispone la revocazione per ingratitudine della donazione disposta da CORNELIO in favore di TULLIA con atto del 7 maggio 2021 a rogito del Notaio Gregorio Castellani, Repertorio n. 1.8--, Raccolta n. 1.6--, registrato a Verona il 18 maggio 2021 al n. 17---, avente ad oggetto la piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Villabartolomea di Verona, via ---- n. --, censito al Catasto Fabbricati al Foglio 50, mappale 16--, subalterno 124, piano 2-3, categoria A/2, classe 5, vani 4,5, rendita catastale euro 418,33, nonché al mappale 1698, subalterno 125, piano 3, lastrico solare di mq 3, con ogni pertinenza, accessione e quota di comproprietà sulle parti comuni dell'edificio;

1) conseguentemente dichiara che CORNELIO è proprietario dell'immobile oggetto della

m

donazione revocata;

2) dispone che la presente sentenza, una volta passata in giudicato, sia trascritta presso i competenti Registri Immobiliari, con esecuzione delle conseguenti formalità;

3) condanna TULLIA a rifondere ad CORNELIO le spese di lite, che liquida in euro 759,00 per esborsi e in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Verona, il giorno 7 ottobre 2026.

Sentenza n. 2127/2026 pubbl. il 07/10/2026
RG n. 1430/2023
Repert. n. 2918/2026 del 07/10/2026

IL GIUDICE

dott.ssa Biancamaria Biondo